

# REGOLAMENTO ACQUISTI

---

AI SENSI D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 MAGGIO 2018

## Sommario

PREMESSE.....	2
Art. 1. Finalità .....	2
Art. 2. Funzioni aziendali e competenze .....	2
L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE .....	3
Art. 3. Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 4. Procedure di affidamento diretto .....	3
4.3. I criteri di selezione e le ragioni di scelta del contraente: il criterio di rotazione .....	4
Art. 5. Procedure negoziate.....	4
5.1. L’avvio della procedura.....	4
5.2. I criteri di selezione e il criterio di rotazione .....	5
5.3. L’indagine di mercato .....	5
5.4. Il confronto competitivo.....	6
Art. 6. Commissioni di gara.....	7
Art. 7. Requisiti e modalità semplificate di verifica dell’affidatario .....	7
Art. 8. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive .....	9
Art. 9. Stipula dei contratti .....	9

## PREMESSE

Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, (indicato di seguito per brevità "Ente") ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici, di seguito denominato anche "Codice") con particolare riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del medesimo Codice, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e alle indicazioni fornite dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) mediante procedure semplificate, di lavori, forniture e servizi.

L'Ente, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera a) del Codice è un'amministrazione aggiudicatrice in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera d) del Codice e, pertanto, rientra tra i soggetti tenuti alla sua applicazione.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 449-450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii.. All'Ente si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 512 e seguenti della Legge 208/2015 per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. Ai sensi dell'art. 1, comma 516 della Legge 208/2015, l'organo di vertice amministrativo è il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

### Art. 1. Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni e ad assicurare che i singoli affidamenti avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, nonché sostenibilità energetica e ambientale e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, previsti dall'art. 36, comma 1 del Codice.
2. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, gli organi competenti di cui al successivo articolo 2, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

### Art. 2. Funzioni aziendali e competenze

1. Il soggetto dell'Ente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è l'Organo di Amministrazione o suoi delegati, entro i limiti e le competenze oggetto della delega attribuita, per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei contratti, mediante autonomi poteri di spesa.
2. Con riferimento ai contratti pubblici, il soggetto di cui al comma 1, è l'organo competente all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, compresa la stipulazione dei contratti.
3. Il soggetto di cui al comma 1 è, tra il resto, competente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'Art. 31 del Codice.

# L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

## Art. 3. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure nei settori ordinari di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 36 del Codice, coerentemente alle linee guida ANAC emanate in materia ai sensi dell’art. 36 comma 7 del Codice.
2. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture può avvenire:
  - a) tramite affidamento diretto in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per importo inferiore a 40.000,00;
  - b) tramite procedura negoziata in conformità all’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per importo pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma 2 qualora, per importi inferiori a 40.000,00, nell’esercizio della propria discrezionalità, in luogo dell’affidamento diretto ci si avvalga della procedura negoziata, la medesima può essere svolta, per servizi e forniture, previa consultazione di almeno tre operatori economici.
4. L’Ente può comunque ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate.

## Art. 4. Procedure di affidamento diretto

### 4.1. L’avvio della procedura

1. Ai sensi dell’art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice, nelle procedure di affidamento diretto, la determina a contrarre, o atto a essa equivalente, può essere redatta in modo semplificato, da parte del soggetto competente di cui al precedente articolo 2 e contenente almeno: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il CIG, il RUP, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1, corrispondente all’affidamento del contratto d’acquisto, con i contenuti minimi sopra previsti, chiarisce tra il resto l’attività propedeutica e preparatoria, nonché le ragioni che lo hanno determinato.
3. L’attività propedeutica all’affidamento di cui ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3 è volta a motivare non la scelta della procedura ma il “processo” che porta ad individuare un determinato appaltatore piuttosto che di uno diverso.
4. Per affidamenti effettuati nel rispetto del presente articolo, e comunque per gli affidamenti inferiori a 1.000 euro, nella redazione del provvedimento di cui al precedente comma 1, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, richiamando i presupposti di cui al presente articolo del regolamento.

### 4.2. I criteri di selezione e le ragioni di scelta del contraente

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, è ammesso l’affidamento diretto anche senza previo confronto tra preventivi. In tal caso l’affidamento individua:
  - a) la rispondenza di quanto offerto all’interesse che l’Ente deve soddisfare, nonché eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario rispetto alle esigenze;

- b) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richieste.
2. Qualora si proceda ad un affidamento diretto a seguito di un confronto tra preventivi, si adempie al contempo, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, ai principi di concorrenza, oggettività, economicità oltre che di efficienza. È altresì possibile ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, alla comparazione con offerte precedenti per commesse analoghe, all'analisi dei prezzi e/o delle condizioni praticate ad altre amministrazioni.

#### 4.3. I criteri di selezione e le ragioni di scelta del contraente: il criterio di rotazione

1. Coerentemente alle indicazioni dell'ANAC in materia, si applica il principio di rotazione degli affidamenti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, in funzione della tipologia e delle caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio da acquisire, e nella medesima fascia economica, tra quelle di seguito individuate:

- a) importi inferiori a € 5.000,00;
- b) importi tra € 5.000,00 e non superiore a € 15.000,00;
- c) importi tra € 15.000,00 e non superiore a € 40.000,00.

2. Nel rispetto del principio di rotazione, trattandosi di affidamento diretto, il ri-affido di una commessa analoga, al pregresso affidatario è ammissibile in presenza di una particolare struttura del mercato e, quindi, in presenza di condizioni oggettive di carenza di alternative (anche sotto il profilo dell'efficacia e della certezza del risultato o del dispendio finanziario), oppure da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, accertate e motivate da parte del RUP, oppure qualora:

- a) l'importo delle commesse affidate dall'Ente al medesimo operatore economico nell'ultimo triennio non superi, complessivamente, i 40.000,00 euro IVA esclusa;
- b) venga tenuto conto della competitività del prezzo a seguito di esplorazione del mercato, mediante confronto tra preventivi, come previsto al precedente paragrafo 5.2, comma 2.

3. A giustificazione del ri-affido, un ulteriore aspetto a merito del contraente, è la certificazione di essersi ben comportati nello svolgimento del precedente affidamento, in perfetta adesione al modello generale dovuto nello svolgimento dei contratti.

## Art. 5. Procedure negoziate

### 5.1. L'avvio della procedura

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre del soggetto competente di cui al precedente articolo 2 in cui, ai sensi dell'art. 32 del Codice dei contratti, si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. La selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo (procedura negoziata), nelle more dell'eventuale costituzione di un elenco fornitori dell'Ente, avviene mediante lo svolgimento di indagini di mercato. Qualora, anche ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice, si utilizzino strumenti di acquisto o di negoziazione delle centrali di committenza è inoltre possibile attingere dall'elenco degli operatori economici

presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

3. Nella determina a contrarre, oltre agli elementi richiamati al precedente comma 1, deve altresì essere indicato il procedimento che è stato applicato per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53 del Codice.

## 5.2. I criteri di selezione e il criterio di rotazione

1. Coerentemente con i principi di cui all'art. 36, comma 1 del Codice, i criteri di selezione devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione, come di seguito specificato.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, la rotazione deve riguardare la successione nell'ambito di commesse analoghe. Una commessa è da intendersi analoga in funzione della tipologia e delle caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio da acquisire e del relativo valore economico; a tal fine, oltre a quelle previste al precedente paragrafo 4.3 comma 1, per importi superiori, le fasce di valore economico entro le quali applicare il principio di rotazione sono:

- a) tra € 40.000,00 ed € 89.999,99;
- b) tra € 90.000,00 ed € 149.999,99;
- c) tra € 150.000,00 ed entro l'importo di cui all'art. 35 c.1 lett. c) del Codice;
- d) per opere e servizi di cui all'allegato IX del Codice di importo pari o superiore alla soglia di cui alla precedente lettera c), la rotazione si applica per fasce economiche di € 100.000,00 ognuna.

3. La rotazione non si applica nel caso di procedure negoziate aperte al mercato, in cui gli operatori da invitare siano individuati mediante una indagine di mercato, ai sensi del successivo paragrafo 5.3, e non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati. Quanto sopra in ossequio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, ritenendo sufficientemente efficace lo strumento di pubblicità utilizzato, funzionale ed idoneo ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

4. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie.

## 5.3. L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. L'avvio dell'indagine di mercato avviene mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

3. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Tra le ragioni di urgenza trovano giusta motivazione la necessità di partecipazione a bandi per finanziamenti.

4. Qualora l'indagine di mercato sia finalizzata all'individuazione degli operatori da invitare ad una procedura negoziata per un affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, in ragione della rilevanza del contratto, il periodo minimo di pubblicazione dell'avviso è ridotto a dieci giorni, mentre per affidamenti inferiori ad € 10.000,00 è ridotto a sette giorni, salva la riduzione dei suddetti termini per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni, come previsto al precedente comma 3.

5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

6. Qualora l'avviso preveda una limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati (numero massimo di operatori che saranno invitati), i relativi criteri di selezione, come indicati nell'avviso, devono risultare essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, oppure mediante sorteggio pubblico.

7. Qualora si proceda all'espletamento del sorteggio, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente, il medesimo dovrà risultare anonimo, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8. Qualora si proceda ad acquisti attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni delle centrali di committenza qualificate, oltre a quanto previsto ai precedenti commi, per la selezione degli operatori da invitare si può procedere attraverso l'elenco degli operatori economici del mercato elettronico stesso; in tal caso la rotazione degli inviti è effettuata con riferimento a questo Ente.

#### 5.4. Il confronto competitivo

1. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, in ragione della rilevanza del contratto, qualora si proceda mediante procedura negoziata, il numero degli operatori da consultare è di almeno tre ove esistenti.

3. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

4. Le sedute di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e le sedute volte alla verifica della documentazione amministrativa nel caso delle procedure da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa sono, di norma, svolte dal RUP o un seggio di gara nominato ad hoc dal soggetto di cui al precedente articolo 2, per le procedure di competenza, e secondo quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 3.

## Art. 6. Commissioni di gara

1. Coerentemente con le Linee guida ANAC emanate in materia, di seguito vengono disciplinate le procedure ed i criteri generali di nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nonché con riferimento:

1. alla nomina dei commissari fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016;

2. alla nomina dei commissari interni nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

2. Il soggetto di cui al precedente articolo 2, per le procedure di competenza, nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La commissione nominata potrà anche provvedere alle operazioni di gara afferenti la valutazione della documentazione amministrativa qualora previsto nell'atto di nomina.

3. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

4. Entro i limiti previsti dall'art. 77 del Codice, i componenti interni alla stazione appaltante, sono selezionati tra il personale dell'Ente o tra il personale in servizio presso i Soci dell'Ente medesimo. La selezione dei commissari avviene nel rispetto del principio di rotazione. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati; non possono di norma avere nuovi incarichi coloro che siano stati già nominati esperti, per uno specifico settore, in 3 commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.

5. I componenti devono avere comprovata esperienza in riferimento a uno o più dei criteri stabiliti per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È la commissione, nel suo complesso, a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

6. Oltre a quanto specificato al precedente comma 4, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa l'individuazione di componenti esterni all'Ente.

## Art. 7. Requisiti e modalità semplificate di verifica dell'affidatario

1. L'affidatario di servizi o forniture deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità e, nel rispetto dei criteri di selezione della specifica procedura, dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice.

2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, richiesti nell'ambito della specifica procedura, sono dichiarati da parte degli operatori economici selezionati mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46, del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il pieno possesso di tutti i prescritti requisiti, anche redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo (art. 85 del Codice).

3. Nelle procedure sotto-soglia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, commi 5 e 6-bis del Codice per le procedure negoziate e per quelle effettuate nei mercati elettronici, nelle more dell'attivazione della banca

dati centralizzata di cui all'art. 81 del Codice e salvo diverse intervenute disposizioni anche da parte dell'ANAC, nei confronti degli affidatari, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, l'Ente provvede ai controlli di cui al Capo V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo quanto di seguito specificato.

4. Per importi oltre 20.000,00 euro e non superiori a 40.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto si procede alla stipula del contratto a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

5. Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto si può procedere alla stipula del contratto sulla base di:

a) apposita autocertificazione da parte dell'operatore economico, in applicazione del precedente comma 2;

b) consultazione del casellario ANAC;

c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

d) verifica della sussistenza dei requisiti speciali (qualora previsti) e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012);

e) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (assenza di condanne per i soggetti di cui al comma 3 del Codice);

f) verifica della sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice (assenza stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo).

6. Per importi fino a 5.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto, si procede alla stipula del contratto sulla base di:

a) apposita autocertificazione da parte dell'operatore economico, in applicazione del precedente comma 2;

b) consultazione del casellario ANAC;

c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

d) verifica della sussistenza dei requisiti speciali (qualora richiesti) e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

7. Oltre ai controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e secondo quanto disciplinato al successivo articolo 8, resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

8. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso di uno dei requisiti prescritti il contratto è risolto, fatto salvo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; il fatto è segnalato alle competenti Autorità e ad ANAC.

## Art. 8. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive

1. Al fine di assicurare l'affidabilità di chi si propone quale contraente, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dagli operatori economici ai fini di cui al precedente articolo 7, l'Ente provvede ai controlli di cui al Capo V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il meccanismo di controllo a campione di seguito specificato.
2. Al fine di provvedere ai controlli a campione di cui al precedente comma 1, con modalità non penalizzanti per l'efficiente svolgimento del procedimento e che, tuttavia, non compromettano la possibilità di accertamento dell'affidabilità morale dell'operatore economico selezionato tramite affidamento diretto, si procederà alla completa verifica delle dichiarazioni rese per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 20.000,00, nella misura del 10% (arrotondato all'unità superiore).
3. Al termine di ogni quadrimestre, entro il primo mese successivo, il Direttore dell'Ente (o suo delegato) procederà al sorteggio dei CIG relativi ai contratti di importo inferiore ad € 20.000,00 affidati direttamente nel suddetto periodo, nella misura di cui al precedente comma 2.
4. Per ognuno degli affidatari dei contratti sorteggiati il RUP, con il supporto dell'Ufficio Amministrativo dell'Ente, procederà alle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).
5. Per l'efficiente svolgimento della procedura, si specifica che non è necessario procedere a quelle verifiche di cui al comma precedente, qualora le corrispondenti certificazioni, eventualmente acquisite dall'Ente in precedenza, siano ancora in corso di validità.

## Art. 9. Stipula dei contratti

1. I contratti sono stipulati di norma mediante scrittura privata in modalità elettronica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. I contratti di importo non superiore a 40.000 euro, se affidati mediante procedura negoziata o affidamento diretto, possono essere stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. I contratti commerciali sono infatti caratterizzati dall'apposizione della sottoscrizione delle parti contraenti mediante scambio di corrispondenza commerciale.
3. I contratti stipulati mediante corrispondenza commerciale, anche se contengono clausole relative alle condizioni generali del contratto (art. 1341 c.c.), sono soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso (art. 22 dello stesso Allegato A -Parte II- del D.P.R. n. 642/27).